

Metà di questa mercede spetterà al pilota mandato da terra, col consenso dell'autorità marittima, a portare una semplice notizia a bordo, semprechè la distanza da percorrere non sia superiore alle 10 miglia.

24. Se il capitano di un bastimento, dopo fatto il segnale stabilito per chiamare il pilota, ricusasse di valersene, egli dovrà pagare l'intera mercede di pilotaggio, purchè la barca dei piloti siasi presentata fuori del porto, o della sua ordinaria stazione.

25. Il capitano di un bastimento, il quale si valga dell'opera dei piloti, tanto all'arrivo quanto alla partenza, non è tenuto nel pilotaggio della partenza, che al pagamento della metà della mercede, portata dalla tariffa per l'entrata, salvo disposizioni contrarie ivi contemplate.

Deve invece pagare anche la mercede per intero il capitano, che si valga soltanto dei piloti alla partenza.

26. Se per causa di forza maggiore o d'altro impedimento, un bastimento, dopo aver preso il pilota, non potesse entrare in porto e fosse obbligato ad ancorare fuori di esso, il pilota dovrà rimanere a bordo, e, cessato l'ostacolo, riprenderne la direzione e condurlo in porto senz'altra retribuzione che la mercede stabilita dalla tariffa, salvo quanto è disposto dal precedente art. 22.

27. La riscossione delle mercedi di pilotaggio si fa mediante presentazione di una nota o distinta staccata da un registro a matrice, tenuto dal capo pilota, bollato, controsegnato, parafato e sindacato dall'autorità marittima.

28. Il netto prodotto, tanto del pilotaggio quanto delle eventuali retribuzioni, tranne quella giornaliera di lire 5 stabilita dall'art. 22, è ripartito in massima, salvo eccezioni o disposizioni in contrario, contenute nei relativi speciali ordinamenti, nel modo seguente:

A ciascun capo pilota una parte, più il 2 % sui proventi netti;

A ciascun sotto-capo pilota e pilota semplice una parte;

Ai piloti invalidi, alle vedove, ed in mancanza agli orfani minorenni dei piloti defunti, la quota che sarà stabilita dai regolamenti speciali.

29. In caso di controversie per mercedi o per fatti relativi al servizio di pilotaggio, l'autorità marittima provvede a forma degli articoli 14, 15 e 16 del Codice per la marina mercantile.